

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - termine essenziale per una delle parti – Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016

Accertamento - Criteri - Desumibilità dalla sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Fattispecie.

Contratti in genere - interpretazione - in genere.

L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l'improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura "entro il", negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito).

Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI